

*

Osservatorio bancario Paolo Bernasconi

Gli impiegati e i fiduciari nel mirino statunitense

Il fisco federale svizzero trasmette al fisco USA non solamente i nomi dei clienti di banche svizzere, bensì anche i nomi di dirigenti e dipendenti, di gestori patrimoniali, fiduciari e avvocati che fornirono prestazioni alla clientela. Lo si legge nelle lettere dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (che recentemente ha dovuto raddoppiare gli effettivi per fronteggiare le ondate rogatorie americane ed europee), nella sua qualità di autorità svizzera incaricata dell'esecuzione delle rogatorie fiscali estere, che accompagna la prima ondata delle rogatorie riguardanti i contribuenti USA che sono o furono clienti di BSI. Testualmente: «Non saranno cancellate dalla documentazione che verrà trasmessa al fisco USA le persone seguenti (lista non esaustiva): società di domicilio titolari di conto bancario, persone fisiche appartenenti a organi delle società di domicilio, titolari di procura o di qualsivoglia potere di firma su un conto bancario nonché persone che, nella qualità di fiduciario, avvocato o altro, hanno rappresentato l'avente diritto economico o la società di domicilio, nonché impiegati di banca». Per le autorità USA si tratta ormai di un gioco da ragazzi, come si può desumere dal testo delle loro rogatorie, che sono precisissime, indicando in ogni dettaglio il conto galeotto, poiché il fisco USA ha potuto fondarsi sulle migliaia di schede che gli hanno dovuto fornire un centinaio di banche svizzere per essere ammesse al beneficio promesso nell'ambito del famoso programma pubblicato il 29 agosto 2013, ossia evitare il procedimento penale americano. Perlomeno, la BSI è riuscita a limitare nel tempo, ossia per quattro anni, l'obbligo di cooperare con le autorità USA e a stralciare l'obbligo di cooperare persino con autorità straniera, entrambe clausole che invece dovette ingoiare il Credit Suisse con il suo accordo stipulato il 19 maggio 2014.

Perché il fisco svizzero non si limita a trasmettere al fisco USA soltanto i nomi di contribuenti americani? Anzitutto perché nelle rogatorie fiscali americane più recenti si chiede un elenco completissimo dei documenti riguardanti ogni conto bancario, menzionando esplicitamente persino «tutte le comunicazioni e memorandum interni della banca, rapporti e verbali di riunioni, rapporti di visita riguardanti il conto». Questa documentazione riferisce anche il nominativo dei dipendenti della banca che prestarono servizi e assistenza in esecuzione del loro rapporto contrattuale di lavoro. Sono coinvolte migliaia di persone, che svolsero o svolgono la loro funzione nel sistema bancario e parabancario svizzero e si trovano quindi esposte al rischio di procedimenti di istruzioni penali-fiscali USA. Una quarantina di nomi già emersero in occasione della scoperta di ordini di arresto internazionali oppure di patteggiamenti complicati e costosi. Finora solamente l'ex dirigente di UBS Raoul Weil dispose degli ingenti mezzi finanziari sufficienti per affrontare l'intera procedura fino al processo che, per lui, si concluse positivamente. Ma tutti i casi sono diversi.

Il fisco svizzero applica la norma della Legge federale sull'assistenza internazionale in materia amministrativa e fiscale, secondo cui non devono essere trasmesse all'autorità fiscale straniera, soltanto quelle informazioni che presumibilmente non sono rilevanti, né utili. Anche il Tribunale federale amministrativo decise che il rifiuto di comunicazione all'estero potesse riguardare esclusivamente le informazioni la cui rilevanza può essere esclusa con certezza. Siccome questa certezza potrà essere conseguita soltanto in rarissimi casi, ecco che migliaia di persone sono esposte al rischio di procedimento e di un'utilizzazione dei propri dati personali non conformi alla Legge federale svizzera sulla protezione dei dati, come risulta anche da un promemoria pubblicato su questo tema da parte dell'Incaricato federale per la protezione dei dati. Si tratta del rischio, come si legge in una delle numerose sentenze della Pretura di Lugano, «di cadere nelle maglie di inquisizioni fiscali, penali, amministrative,

particolarmente invasive. Ed è proprio questo lo scudo prescelto da circa trecento persone coinvolte, che chiesero protezione ai tribunali civili a Zurigo, Ginevra e Lugano. In generale i tribunali hanno accolto le richieste dei dipendenti ed altri professionisti, respingendo la tesi contraria fatta valere dalle banche. Di recente si è pronunciato anche il Tribunale d'appello del Canton Zurigo, che ha annullato e rinviato per nuovo giudizio al Tribunale distrettuale di Affoltern una decisione favorevole al Credit Suisse. Per la banca prevale l'interesse a patteggiare con gli USA e per la persona fisica l'interesse ad evitare guai con gli USA. Quale prevale fra i due interessi? Dipende, appunto, dagli interessi in gioco nel caso concreto. In quello zurighese il Credit Suisse pretendeva che fosse messo in pericolo l'interesse della banca a concludere un accordo definitivo con le autorità USA. Sull'altro piatto della bilancia, una ex dipendente che aveva fornito assistenza solamente a tre clienti esposti alla sovranità fiscale USA.

Frattanto però è scoppiato il conflitto: l'Amministrazione federale delle contribuzioni non solo ha già eseguito rogatorie fiscali USA trasmettendo anche i nomi di terze persone. Lo si può vedere anche dalle pubblicazioni sul Foglio ufficiale federale, di notifica delle decisioni svizzere riguardanti clienti statunitensi, ai quali non si è riusciti a notificare di persona la decisione. Il fisco federale sostiene addirittura esplicitamente di non ritenersi vincolato alle decisioni dei tribunali civili svizzeri bensì unicamente alle procedure previste dalla legislazione amministrativa federale. Proprio allo scopo di evitare questo conflitto fra poteri giudiziari, il Consiglio federale aveva saggiamente sottoposto al Parlamento la famosa Lex USA. Il Consiglio nazionale però l'aveva respinta, applicando la nuova regola di diritto supercostituzionale «basta calare le braghe». Regola che, per l'ennesima volta, si dimostra la madre di tutti i disastri. Protagonisti del conflitto non sono soltanto i dipendenti e i professionisti, bensì anche le stesse banche che, se obbediscono alle ingiunzioni del fisco svizzero, si espongono alle sanzioni penali svizzere previste in caso di disobbedienza alle ordinanze decretate in via provvisoria da parte dei tribunali civili svizzeri. Per di più, dietro le quinte, ma neanche poi tanto, scalpita il bisonte USA, che non vuole saperne delle regole di diritto interno svizzero. *Extrema ratio*: il Tribunale penale. Se è vero che il Tribunale federale, con la decisione del 16 luglio 2013, aveva concesso l'autorizzazione alle banche per fornire all'autorità USA anche i nomi di terzi, è pure vero che questa autorizzazione il Governo svizzero la può concedere soltanto riguardo ad un ben preciso reato, quello previsto dall'art. 271 del Codice penale («Atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero»). Quest'autorizzazione però non può conferire immunità ad una banca dal punto di vista del reato di spionaggio economico, né della violazione del segreto d'affari, nel quale rientra sicuramente anche il nominativo delle persone che hanno prestato assistenza ad un'operazione bancaria di un cliente statunitense. È vero che quest'ultimo reato è perseguibile solo su querela da parte della persona danneggiata, ma il primo però è perseguibile d'ufficio. Non risulta che finora i pubblici ministeri (Confederazione e Cantoni) siano intervenuti per sciogliere questo spinoso conflitto. Mediante un intervento si terrebbe conto della pratica impossibilità per un dipendente di inoltrare una denuncia penale contro la propria banca per i suddetti reati del Codice penale o per violazione della Legge federale sulla protezione dei dati, in relazione alla mancata tutela degli interessi del dipendente riguardo alle sue mansioni svolte in esecuzione del contratto di lavoro. Dove però c'è ancora materia da discutere è nella disparità di trattamento fra il cliente oggetto del procedimento fiscale estero da una parte e, dall'altra parte, il dipendente o professionista che lo ha assistito in territorio svizzero. Questi ultimi sono privati di qualsiasi diritto procedurale, a differenza dei primi, che godono di una protezione procedurale spinta all'estremo, come dimostrano le recenti sentenze del Tribunale amministrativo federale che, per mancato rispetto del diritto di essere sentito di contribuenti perseguiti in Francia, ha ribadito il rifiuto di eseguire numerose rogatorie.